CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 30 – 03 – 2012 N° 5228

Accertamento imposte sui redditi – accertamento d'ufficio – omessa presentazione della dichiarazione dei redditi – accertamento induttivo – legittimità – presunzioni semplici – legittimità – onere della prova contraria a carico del contribuente – limiti – trattenimento dei registi IVA presso l'Ufficio finanziario – rilevanza - esclusione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

R.M.L., elett.te dom.to in Roma, alla via XXX, presso lo studio dell'avv. XXX, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all'avv. XXX, giusta procura in atti;

- ricorrente –

Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

- controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della XXX n. 125/2009/30 depositata il 7/10/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 14/2/2012 dal Dott. Marcello Iacobellis;

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Fimiani.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da R.M.L. contro l'Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l'accoglimento dell'appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di XXX n. 265/13/2006 che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento n. XXX per iva irpef e irap relativa all'anno 2000.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l'udienza del 14/2/2012 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

La ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume la ricorrente la contraddittorietà della motivazione laddove la CTR, dopo avere affermato che, in presenza di un accertamento induttivo grava sul contribuente l'onere probatorio in ordine al minor reddito, avrebbe accolto l'appello pur dando atto della circostanza che il contribuente "formalmente" non era in possesso delle scritture contabili.

La censura è infondata.

Il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della "ratio decidendi", e cioè l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata. Tale vizio non si riscontra nella decisione in esame. Ed invero la CTR, nel richiamare la decisione di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 20708 del 03/10/2007) secondo cui, nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, la legge abilita l'Ufficio delle imposte a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 3, sul presupposto dell'inferenza probatoria dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti, di tal che, a fronte della legittima

prova presuntiva offerta dall'Ufficio, incombe sul contribuente l'onere di dedurre e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della predetta pretesa - ha rilevato che la contribuente non ha assolto all'onere probatorio su di lei gravante.

La circostanza che i registri IVA fossero stati trattenuti dall'Ufficio - fatto dedotto dalla contribuente a fondamento dell'appello e richiamato dalla CTR laddove si riferisce che la contribuente fosse "formalmente non in possesso della documentazione contabile" non costituisce ragione contrastante con le conclusioni adottate dalla CTR, circa il mancato assolvimento dell'onere probatorio, ben potendo la contribuente assolvere allo stesso, anche in mancanza dell'originale dei registri IVA, e potendo tale circostanza, al più, rendere maggiormente gravosa l'acquisizione di materiale probatorio a sostegno delle proprie ragioni.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell'Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell'Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2012